|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio****Lega Nazionale Dilettanti****COMITATO REGIONALE MARCHE**Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONACENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403**sito internet**: www.figcmarche.it **e-mail**: cr.marche01@lnd.it**pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 109 del 23/11/2024

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc183255046)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc183255047)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc183255048)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc183255049)

[Modifiche al programma gare del 24/11/2024 2](#_Toc183255050)

[DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE 2](#_Toc183255051)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

**RADUNI GIOVANI CALCIATORI**

È stato autorizzato il seguente raduno di giovani calciatori:

Società organizzatrice: **U.S. TOLENTINO 1919 SSDARL per conto A.C. PERUGIA CALCIO**

Località di svolgimento: Campo sportivo comunale “F. Ciommei” di Tolentino

Data e orario di svolgimento: Martedì 03.12.2024 dalle ore 15,00 in poi

Categoria di partecipazione: Giovani calciatori nati anni 2011 e 2012 (12 anni compiuti)

**AUTORIZZAZIONE TORNEI**

Il Comitato Regionale Marche ha autorizzato l’effettuazione del sottonotato Torneo organizzato dalla Società sportiva, approvandone il regolamento:

**TORNEI S.G.S.**

Denominazione Torneo: **TORNEO DI NATALE**

Periodo di svolgimento: 20.12 – 22.12.2024

Categoria: Pulcini 1° anno

Carattere Regionale

Organizzazione: S.S.D. TRE PONTI SRL

**COMUNICAZIONI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

**SISTEMA DI QUALITA’ DEI CLUB GIOVANILI 2° LIVELLO STAGIONE SPORTIVA 2024/2025**

Si pubblica in allegato l’elenco dei club che hanno fatto richiesta di essere qualificati Club Giovanili di **2° Livello**, dichiarando di rispettare i requisiti.

Si ricorda che:

- le società che, pur impegnandosi a rispettare i requisiti, non regolarizzeranno la loro posizione entro i termini e le fasi di controllo non potranno presentare richiesta di riconoscimento nella successiva stagione sportiva (C.U. SGS nr. 16 s.s.2024/2025 pag.13)

**SISTEMA DI QUALITA’ DEI CLUB GIOVANILI 3° LIVELLO STAGIONE SPORTIVA 2024/2025**

Si pubblica in allegato l’elenco dei club che hanno fatto richiesta di essere qualificati Club Giovanili di **3° Livello**, dichiarando di rispettare i requisiti.

Si ricorda che:

- le società che, pur impegnandosi a rispettare i requisiti, non regolarizzeranno la loro posizione entro i termini e le fasi di controllo non potranno più essere riconosciute con il 3° livello di qualità del Club Giovanile nelle successive due stagioni sportive. (C.U. SGS nr. 16 s.s.2024/2025 pag.13)

## Modifiche al programma gare del 24/11/2024

**CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE**

Visti gli accordi societari intervenuti le sottoindicate gare vengono disputate come segue:

WOMAN SANGIUSTESE A.S.D/GIOVANE OFFAGNA S.B.A. posticipata a **mercoledì 27.11.2024 ore 20,00**, anziché 26.11.2024 come da CU n. 107 del 22.11.2024

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 104 – RIUNIONE DEL 18 NOVEMBRE 2024

Reclamo n. 10 CSAT 2024/2025

DECISIONE N. 11 CSAT 2024/2025

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente

Avv. Daniele Conti – Rappresentante AIA

nella riunione del 18 novembre 2024,

a seguito del reclamo n. 10 promosso dalla società A.S.D. SPORTING GROTTAMMARE in data 31/10/2024 avverso la sanzione sportiva della inibizione fino al 23/12/2024 del dirigente CRISTIANO FEDERICO MARCOZZI applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul c.u. n. 34 CALCIOA 5 del 23/10/2024,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- letto il reclamo;

- dato atto della rinuncia della reclamante alla richiesta audizione;

- sentito a chiarimenti il direttore di gara;

- relatore Francesco Paoletti;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

 La società A.S.D. SPORTING GROTTAMMARE in data 31/10/2024 ha proposto reclamo avverso la sanzione sportiva della inibizione fino al 23/12/2024 del dirigente CRISTIANO FEDERICO MARCOZZI applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul c.u. n. 34 CALCIOA 5 del 23/10/2024, sostenendo che il tesserato nell’occasione non avrebbe messo in atto alcun atto ingiurioso né avrebbe tentato di impedire al direttore di gara di rientrare nel suo spogliatoio.

 Al reclamo sono state allegate due dichiarazioni, una dello stesso soggetto sanzionato Marcozzi Cristiano Federico ed un’altra di un dirigente della squadra avversaria.

 La Corte ha sentito a chiarimenti il direttore di gara a mezzo audizione telefonica, stante l’urgenza di emettere la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

 Il reclamo è tempestivo, essendo stato preannunciato e poi depositato nel termine previsto dall’art. 76, 5° comma, CGS.

 Preliminarmente vanno dichiarate non utilizzabili ai fini istruttori le due dichiarazioni allegate al reclamo in quanto la loro produzione è inammissibile.

 Ai sensi dell’art. 61 CGS il referto dell’arbitro ed i chiarimenti da egli forniti fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il direttore di gara ha precisato che a fine gara il Marcozzi lo ha insultato più volte, dicendogli “ figlio di puttana, testa di cazzo “ ed ha tentato per tre volte di impedirgli di rientrare nel suo spogliatoio: tali comportamenti costituiscono la condotta ingiuriosa ed irriguardosa disciplinata dall’art. 36 CGS, il quale al comma 1, lettera a) prevede per tali fattispecie la sanzione minima per 4 giornate o a tempo determinato per i calciatori ed i tecnici.

 La sanzione irrogata va comunque modificata e ridotta in quanto al Marcozzi è stata inflitta la sanzione della inibizione, essendo stato individuato come dirigente, mentre dalla lista di gara egli risulta aver partecipato alla gara quale allenatore.

 P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l’effetto, applica al sig. CRISTIANO FEDERICO MARCOZZI la squalifica fino al 23/11/2024.

 Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

 Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 18 novembre 2024.

 Il Relatore Il Presidente

 Francesco Paoletti Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 23 novembre 2024

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

Reclamo n. 11 CSAT 2024/2025

DECISIONE N. 12 CSAT 2024/2025

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente

Avv. Daniele Conti – Rappresentante AIA

nella riunione del 18 novembre 2024,

a seguito del reclamo n. 11 promosso dalla società A.S.D. ACQUAVIVA CALCIO in data 09/11/2024 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 4 (quattro) giornate aI calciatore ALESSANDRO BERNARDINI applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Ascoli Piceno con delibera pubblicata sul c.u. n. 39 del 30/10/2024,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- letto il reclamo;

- relatore Francesco Scaloni;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

 La società A.S.D. ACQUAVIVA CALCIO in data 9/11/2024 ha proposto reclamo avverso la sanzione sportiva della squalifica per 4 (quattro) giornate aI calciatore ALESSANDRO BERNARDINI applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Ascoli Piceno con delibera pubblicata sul c.u. n. 39 del 30/10/2024, sostenendo che il tesserato non avrebbe commesso le condotte imputategli in quanto egli si sarebbe limitato a chiedere spiegazioni al direttore di gara, senza offenderlo o insultarlo e stringendo la mano allo stesso *“ in modo normale senza vigoria e/o forza solo in segno di saluto “.*

Quindi la reclamante ha chiesto l’annullamento della delibera o quanto meno una riduzione della sanzione nella misura ritenuta più congrua all’effettivo comportamento tenuto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

 Il reclamo è tempestivo, essendo stato preannunciato e poi depositato nel termine previsto dall’art. 76, 5° comma, CGS.

 Nel merito, ricordato che il referto ai sensi dell’art. 61 CGS fa piena prova circa i fatti accaduti, la Corte respinge il reclamo in quanto dalla lettura di quanto rapportato dal direttore di gara risulta che il Bernardini ha sia offeso l’arbitro dicendogli “*sei una merda* “, sia procurandogli “*forte dolore ad una mano“ s*tringendogliela con forza.

 Tali comportamenti costituiscono la condotta ingiuriosa e irriguardosa disciplinata dall’art. 36, comma 1, CGS per la cui la sanzione applicata risulta essere congrua.

 P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. ACQUAVIVA CALCIO.

 Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

 Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 18 novembre 2024.

Il Relatore Il Presidente

Francesco Scaloni Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 23 novembre 2024

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 03/12/2024.**

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del Comitato Regionale Marche il 23/11/2024.**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Il Segretario****(Angelo Castellana)** | **Il Presidente****(Ivo Panichi)** |